REGOLAMENTO
PER LE OPERAZIONI
CON SOGGETTI COLLEGATI

Aggiornamento: Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2026

INDICE

1. PREMESSA 3
2. FONTI NORMATIVE 4
3. DEFINIZIONI 5
4. INDIVIDUAZIONE E CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI 10
5. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI 11
   - 5.1. Casi di esclusione 11
   - 5.2. Operazioni di Minore Rilevanza 14
   - 5.3. Operazioni di Maggiore Rilevanza 14
   - 5.4. Operazioni con Soggetti Collegati effettuate da società del Gruppo Bancario diverse da banche e intermediari vigilati 15
   - 5.5. Operazioni ex art. 136 T.U.B. 15
   - 5.6. Adempimenti riguardanti i prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della Direttiva(UE) 2013/36 16
6. PROCEDURE PER IL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI 16
   - 6.1. Procedura pre-deliberativa e deliberativa su Operazioni singole 16
   - 6.2. Procedura pre-deliberativa e deliberativa su Operazioni cumulate 19
   - 6.3. Procedura pre-deliberativa e deliberativa per Operazioni di competenza assembleare 19
   - 6.4. Delibere-quadro 19
   - 6.5. Operazioni d'urgenza 20
7. OPERAZIONI CON PERSONALE PIÙ RILEVANTE 20
8. LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO 20
   - 8.1. Limiti prudenziali 20
   - 8.2. Modalità di calcolo 21
   - 8.3. Casi di superamento 22
9. REGOLE DI INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE 22
   - 9.1. Flussi informativi 22
   - 9.2. Segnalazioni di Vigilanza 24
10. CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI 24
11. COMITATO PARTI CORRELATE 26
12. DISPOSIZIONI FINALI 26
    - 12.1. Approvazione e modifiche del Regolamento 26
    - 12.2. Ambito di applicazione 27
    - 12.3. Norme di comportamento e anticorruzione 27
    - 12.4. Vigilanza sul rispetto del documento 27

ALLEGATI 28

1. PREMESSA

La vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una società può compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni aziendali, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, nonché esporre la società a rischi e danni per essa stessa e per i suoi *stakeholders*.

In tale prospettiva, la Banca d'Italia, nel dicembre 2011, ha emanato una disciplina specifica per "l'attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", che si inserisce nel quadro normativo dedicato alle parti correlate (art. 2391 bis c.c., art. 53 T.U.B., Regolamento CONSOB 17221/10) e che è finalizzata a "*presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti*".

Assumono, pertanto, rilievo le relazioni che intercorrono tra la banca ed i propri esponenti, nonché con esponenti di altre società appartenenti al medesimo gruppo bancario, i principali azionisti o altri soggetti capaci di controllo o influenza, in quanto idonei a condizionare e orientare la gestione della banca stessa.

Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole, nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti o di interessenze partecipative.

A tale riguardo, la Banca d'Italia ha previsto diversi presidi, tra i quali rientrano l'introduzione di limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti di soggetti collegati e apposite procedure deliberative che trovano applicazione anche per le operazioni infragruppo e per le transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio e, di conseguenza, non sono coperte dai limiti quantitativi.

Il presente Regolamento per le operazioni con soggetti collegati (di seguito il "**Regolamento**") definisce e formalizza, in un unico corpo normativo, le procedure che Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito anche solo "Crédit Agricole Italia" o la "Capogruppo") nonché le banche e le società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito anche solo il "Gruppo") applicano in caso di operazioni con soggetti collegati, in ottemperanza alla vigente normativa in materia della Banca d'Italia, prevedendo gli adempimenti, le procedure e le definizioni più restrittive tra quelle previste dall'Autorità di Vigilanza.

Gli aspetti strettamente operativi riguardanti l'applicazione del presente Regolamento e le procedure informatiche da utilizzare a supporto delle attività complesse sono disciplinate in apposite disposizioni interne.

2. FONTI NORMATIVE

- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – 33° aggiornamento del 23 giugno 2020, "*Disposizioni di Vigilanza per le Banche*" – parte terza - capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati".
- Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*" (T.U.B.).
- Circolare n. 285 della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 – 1° aggiornamento e 7° aggiornamento, in materia di Governo Societario e Politiche e Prassi di Remunerazione e Incentivazione.
- "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", Circolare di Banca d'Italia n. 155 del 18 dicembre 1991 – e successivi aggiornamenti: soggetti collegati su base individuale e soggetti collegati su base consolidata.
- Artt. 2391, 2391-bis e 2634 del Codice Civile.
- Deliberazione n. 277 del 29 luglio 2008 del CICR.
- Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008, in conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008.
- Principi Contabili Internazionali - IAS 24.
- Articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate.

3. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento si intendono per:

- **Parte Correlata**

  1. Un soggetto che - in virtù delle relazioni intrattenute con Crédit Agricole Italia, con una delle banche o con qualsiasi intermediario vigilato del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia - sia:

  (a) l'esponente aziendale;

  (b) il partecipante[1];

  (c) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

  (d) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o la società del Gruppo è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

- **Soggetti Connessi**:

  1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;

  2. i soggetti che esercitano il controllo su una parte correlata tra quelle indicate alla lettera b) e c) della relativa definizione nonché i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;

  3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese anche costituite in forma non societaria controllate o sottoposte a controllo congiunto da questi ultimi.

- **Soggetti Collegati**:
  l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.
  Per l'applicazione a livello individuale, le banche e gli intermediari vigilati del Gruppo fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla Capogruppo Crédit Agricole Italia.

- **Esponenti Aziendali**:
  i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Crédit Agricole Italia S.p.A. nonché presso le banche e gli intermediari vigilati appartenenti al Gruppo Bancario.
  La definizione comprende, nello specifico, gli amministratori, i sindaci e i sindaci supplenti, nonché il Direttore Generale e gli altri soggetti tempo per tempo individuati con delibera consiliare a svolgere cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quelle di direttore generale, nonché i componenti della Direzione Generale come indicati dallo Statuto Sociale. Si considera esponente aziendale anche il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

- **Stretti Familiari**:
  i soggetti che, ai sensi della vigente normativa di riferimento, rientrano nelle seguenti tipologie di parentela:

  a) i parenti fino al secondo grado;
  b) il coniuge e il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

[1] "partecipante": il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. Del T.U.B.

- **Affini**:
  i parenti del coniuge fino al secondo grado, identificabili ai sensi degli art. 74 e seguenti del codice civile, diversi dagli stretti familiari.

  Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina in materia di operazioni con parti correlate emanata dalla Banca d'Italia, la Capogruppo censisce anche gli affini fino al II grado di una parte correlata e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Grado	**Parenti**	**Affini**
I	Genitori	Coniuge/Convivente *more uxorio* del genitore (matrigna/patrigno)
I	Coniuge/Convivente *more uxorio*	Genitori del coniuge (Suoceri)/Genitori del convivente *more uxorio*
I	Figli	Coniuge dei figli (nuora/genero)/Convivente *more uxorio* dei figli
II	Nonni	Nonni del coniuge o del convivente *more uxorio*
II	Fratelli/Sorelle	Coniuge di Fratelli/Sorelle (cognati)/Convivente *more uxorio* di Fratelli/Sorelle
II	-	Fratelli/Sorelle del coniuge (cognati del coniuge)/ Fratelli/Sorelle del convivente *more uxorio*
II	Nipoti (figli dei figli)	Coniugi o conviventi *more uxorio* dei nipoti (figli dei figli)
II	-	Consuoceri

- **Parte Correlata non Finanziaria**:
  una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive[2]. La nozione include anche le parti correlate di cui alle lettere c) e d) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della disciplina delle partecipazioni detenibili.
- **Personale più rilevante**:
  le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca o del Gruppo Bancario. Il personale più rilevante è tenuto a dichiarare situazioni di conflitto di interesse nelle operazioni e ad attribuire le competenze gestionali dei relativi rapporti ai livelli gerarchici superiori.
- **Controllo**:
  ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia: i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento derivante da contratti o da clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto l'attribuzione di tale potere; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante, come indicati dall'art. 23 del T.U.B.

[2] Va fatto riferimento:
- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

Rilevano come controllo anche le situazioni di **controllo congiunto**, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa[3]

b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.

Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- **Controllo totalitario**:
  il controllo esercitato da un soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale sociale.

- **Influenza Dominante**:
  ai sensi dell'art. 23 T.U.B., il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

  1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui all'articolo 2364 e 2364bis del Codice Civile;
  2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
  3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
     a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
     b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
     c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
     d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza dei dirigenti delle imprese;
  4. assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

- **Influenza Notevole**:
  ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia, l'Influenza Notevole consiste nel potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

  L'Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'Assemblea

[3] Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una Influenza Notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di Influenza Notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'Assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto[4];

c) l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le Operazioni di Maggiore Rilevanza come definite nel presente Regolamento, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'Influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente sottoposte a Influenza Notevole le società e imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- **Società Controllata**:
  un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

- **Società Collegata**:
  un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un soggetto eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto.

- **Banca**:
  ciascuna banca del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

- **Capogruppo** o **Controllante**:
  Crédit Agricole Italia S.p.A.

- **Gruppo**:
  l'insieme delle entità facenti parte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

- **Intermediari Vigilati**:
  le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal T.U.F. nonché i gestori esteri, gli istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U.B., gli istituti di pagamento, che fanno parte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e hanno un ammontare di Fondi Propri a livello individuale superiore al 2% dell'ammontare di Fondi Propri a livello consolidato del Gruppo.

- **Comitato Parti Correlate**:
  il Comitato endoconsiliare delle banche composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, per le Operazioni di Minore Rilevanza. Per le Operazioni di

[4] Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di Influenza Notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

Maggiore Rilevanza, il Comitato deve essere costituito esclusivamente da amministratori indipendenti.

- **Amministratori Indipendenti**: gli amministratori:
  a) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla normativa di vigilanza tempo per tempo vigenti, nonché dagli statuti sociali delle società del Gruppo Bancario;
  b) che non siano controparti o soggetti collegati ovvero abbiano interessi nelle operazioni con soggetti collegati ai sensi dell'art. 2391 c.c.

- **Operazioni con Soggetti Collegati**:
  le transazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

  A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le operazioni in parola:
  - ✓ trasferimenti a titolo di finanziamento (ivi inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o natura);
  - ✓ clausole di garanzia o pegno;
  - ✓ leasing e factoring;
  - ✓ estinzioni di passività per conto della società ovvero da parte della società per conto di un'altra parte;
  - ✓ prestazioni od ottenimento di servizi;
  - ✓ attività di consulenza e di investimento;
  - ✓ acquisti o vendite di beni immobili ed altre attività;
  - ✓ acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
  - ✓ sponsorizzazioni ed erogazioni liberali.

  Si considerano ricomprese anche le Operazioni con Soggetti Collegati già concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

  Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:
  a) quelle effettuate tra componenti del Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
  b) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
  c) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
  d) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

- **Operazioni di Importo Esiguo**:
  le Operazioni con Soggetti Collegati individuate ai sensi del paragrafo *Operazioni di Importo Esiguo* del presente Regolamento.

- **Operazioni di Maggiore Rilevanza**:
  le Operazioni con Soggetti Collegati individuate ai sensi del paragrafo *Operazioni di Maggiore Rilevanza* del presente Regolamento.

- **Operazione di Minore Rilevanza**:
  le Operazioni con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- **Operazioni Ordinarie**:
  le Operazioni con Soggetti Collegati individuate ai sensi del paragrafo *Operazioni Ordinarie* del presente Regolamento.
- **Attività di Rischio**:
  le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni[5].
- **Fondi Propri**:
  somma del capitale di classe 1 e di classe 2 di un ente, così come disciplinato nella Parte Due "Fondi Propri" del Regolamento UE N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. CRR).
- **Funzione preposta alla gestione dei Soggetti Collegati**:
  la funzione delle Banche e delle società del Gruppo – istituita presso le rispettive Segreterie - con funzioni di supporto nell'individuazione dei Soggetti Collegati e nell'aggiornamento del relativo archivio informatico, nella gestione delle Operazioni con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati e nella predisposizione della rendicontazione agli Organi Collegiali.
- **Funzione proponente**:
  ogni funzione organizzativa delle Banche e delle società del Gruppo che ha la competenza e la responsabilità di promuovere e istruire una operazione con Soggetti Collegati.
- **Disposizioni della Banca d'Italia**:
  le disposizioni della Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" parte terza, Capitolo 11 "*Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati*".
- **T.U.B.**:
  Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*".

4. INDIVIDUAZIONE E CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Il Perimetro dei Soggetti Collegati è determinato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo Bancario; le singole banche e società appartenenti al Gruppo Bancario devono pertanto fare riferimento al medesimo elenco nell'applicazione della normativa a livello individuale.

I Soggetti Collegati sono inclusi e ordinati in apposito archivio informatico gestito dalle società del Gruppo bancario soggette all'applicazione della disciplina di riferimento, che provvede a censire le parti correlate e a individuare i soggetti connessi. Inoltre, per quanto non si tratti di soggetti collegati, vengono censiti anche gli affini fino al secondo grado di una parte correlata, al fine di tenere tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Il suddetto archivio informatico viene tempestivamente aggiornato dalla società interessata così come le informazioni che sono nella diretta disponibilità della stessa.

È fatto obbligo a ciascuna parte correlata di comunicare tutte le informazioni necessarie al fine di consentire la corretta ed esaustiva identificazione delle parti correlate stesse e delle operazioni poste in essere con le medesime.

[5] (Cfr. Parte Quattro CRR)

È, altresì, fatto obbligo a ciascuna parte correlata di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute, di cui sia a conoscenza, che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti rilevanti ai sensi del presente Regolamento.

I soggetti qualificabili come parti correlate cooperano con le società del Gruppo Bancario con cui intrattengono rapporti al fine di consentire un censimento corretto e completo.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Nel presente capitolo sono esplicitate le regole atte ad identificare:

- le Operazioni parzialmente o totalmente escluse;
- le Operazioni di Importo Esiguo;
- le Operazioni Ordinarie;
- le Operazioni di Minore Rilevanza;
- le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

5.1 Casi di esenzione e di esclusione

Il Regolamento prevede l'applicazione di un regime di esenzione - informativa e/o procedurale - per le seguenti tipologie di Operazioni con Soggetti Collegati:

- operazioni di importo esiguo;
- operazioni ordinarie;
- operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole;
- operazioni escluse.

Alle operazioni inerenti ai passaggi a perdite, ai passaggi a sofferenza, agli accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali; (ii) alle operazioni di fusione e di scissione si applica l'iter pre-deliberativo e deliberativo del presente Regolamento a prescindere dal controvalore delle stesse e da qualsiasi criterio di esenzione e/o esclusione.

5.1.1. Operazioni di Importo Esiguo

Le Operazioni di Importo Esiguo sono le Operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore non superi le soglie di seguito riportate a seconda della natura della controparte:

a) Persona Fisica:
   - fino a euro 250.000 per tutte le tipologie di operazioni, con la sola esclusione delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;

b) Persona Giuridica:
   - fino a euro 50.000,00 per sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
   - fino a euro 500.000,00 per tutte le altre tipologie di operazioni.

Gli importi di dette soglie, indicati in euro, devono essere considerati anche con riferimento all'equivalente valore espresso in altra divisa.

Le Operazioni di Importo Esiguo sono escluse dall'applicazione dell'iter pre-deliberativo e deliberativo previsto dal presente Regolamento.

Per le Operazioni di Impiego, l'importo dell'Operazione è costituito dall'ammontare complessivo delle linee di credito in essere e proposte oggetto di delibera.

5.1.2. Operazioni Ordinarie

Le Operazioni Ordinarie sono le Operazioni con Soggetti Collegati di minore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della banca[6] e concluse a condizioni equivalenti a quelle standard come sotto definite.

Per le Operazioni di Impiego, l'importo dell'Operazione è costituito dall'ammontare complessivo delle linee di credito in essere e proposte oggetto di delibera.

Per le Operazioni non di impiego, l'importo dell'Operazione è costituito dal controvalore dell'operazione; opportunamente stimato dalle competenti funzioni aziendali di riferimento.

Ai fini dell'individuazione dell'ordinarietà dell'operazione rilevano i seguenti elementi:

- ✓ riconducibilità all'ordinaria attività;
- ✓ oggettività delle condizioni;
- ✓ semplicità dello schema economico-contrattuale;
- ✓ contenuta rilevanza quantitativa;
- ✓ tipologia di controparte.

Per valutare se un'operazione rientra nell'ordinaria operatività vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

- oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla banca o dalla società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- ricorrenza del tipo di operazione: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della banca o della società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi. Analogamente, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;
- natura della controparte: non rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa quelle operazioni effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta;

[6] Per attività operativa della Banca si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavo e delle attività di gestione diverse da quelle sotto espressamente indicate. Nel dettaglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la raccolta e l'impiego di risorse
- in generale, la prestazione di servizi bancari;
- la prestazione dei servizi di investimento così come individuati dal TUF;
- l'investimento in strumenti finanziari non immobilizzati;
- le altre attività, diverse da quelle precedenti, poste in essere da società del Gruppo purché previste dai rispettivi statuti.

Non rientrano tra le attività operative della Banca, le seguenti attività:
- l'acquisto/vendita di attivi materiali e immateriali;
- l'acquisto/vendita di partecipazioni;
- acquisto/vendita di rami d'azienda;
- l'acquisto di beni e servizi;
- la locazione di immobili.

- situazioni di anomalia nell'andamento del rapporto: si considerano non ordinarie le operazioni su crediti problematici.

Per condizioni *standard* si intendono:

- condizioni determinate in via preventiva e puntuale, attraverso procedure e/o condizioni predefinite, applicabili indistintamente a tutta la clientela;
- condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- si considerano equivalenti a quelle standardizzate le condizioni applicate alle operazioni e servizi bancari ordinari resi al personale dipendente delle società del Gruppo o a loro familiari, se sono previste dalla normativa aziendale per la generalità dei dipendenti della società e dei loro familiari.

Le Operazioni Ordinarie, le cui caratteristiche quindi soddisfino i requisiti di ordinarietà sopra indicati, sono escluse dall'applicazione dell'iter pre-deliberativo e deliberativo previsto dal presente Regolamento. Gli elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione devono essere espressamente riportati nella relativa delibera e conservati agli atti; la Funzione proponente responsabile dell'operazione assicura che la documentazione predisposta contenga oggettivi elementi di riscontro.

Nel caso in cui le predette operazioni non rivestano carattere di ordinarietà, le stesse dovranno seguire l'iter pre-deliberativo e deliberativo previsto per le Operazioni di Minore Rilevanza.

5.1.3. Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a Influenza Notevole

Sono escluse dalle procedure pre-deliberative e deliberative le operazioni effettuate tra società del Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto.

Alle operazioni con o tra società controllate dalla banca e con società sottoposte a influenza notevole non si applicano le procedure pre-deliberative e deliberative previste dal Regolamento qualora nell'operazione non vi siano interessi di altri soggetti collegati.

La mera condivisione di uno o più esponenti aziendali tra la banca e le società controllate o sottoposte a influenza notevole non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di interessi idonei ad escludere l'esenzione, tranne nel caso in cui tali soggetti beneficino di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (o comunque remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o dalle società collegate con le quali l'operazione è posta in essere, fatti salvi i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche.

Per le operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole rimangono comunque fermi gli obblighi di rendicontazione agli Organi Collegiali della banca, gli obblighi relativi al rispetto dei limiti alle Attività di Rischio (tranne che per le operazioni compiute tra società del Gruppo - cfr. capitolo *Limiti alle Attività di Rischio*).

5.1.4. Operazioni escluse

Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente Regolamento le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza o dalla Banca Centrale Europea, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per

l'esecuzione di istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza o dalla Banca Centrale Europea nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Sono altresì escluse dalle disposizioni del presente Regolamento le operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- gli aumenti di capitale in opzione, anche a servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano, altresì, alle operazioni relative ai compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche.

Le suddette deliberazioni in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche devono comunque essere conformi alle disposizioni di vigilanza.

Sono, infine, escluse dalle disposizioni di cui al presente Regolamento, con la sola eccezione degli obblighi in materia di rendicontazione, le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "*collateral*" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

5.2. Operazioni di Minore Rilevanza

Sono considerate Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni diverse dalle Operazioni di importo esiguo e dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Qualora una Operazione di Minore Rilevanza venga effettuata a condizioni equivalenti a quelle standard (*come sopra definito par. 5.1.2*.), la Funzione proponente responsabile dell'operazione assicura che la documentazione predisposta contenga oggettivi elementi di riscontro, per l'applicazione dell'eventuale esenzione prevista per tale tipologia di operazioni.

5.3. Operazioni di Maggiore Rilevanza

Sono considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza quelle operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore, in rapporto ai Fondi Propri su base consolidata, se redatti, superi la soglia del 5% calcolata secondo **almeno uno dei sotto riportati indici di rilevanza**, applicabili a seconda della specifica operazione.

Gli indici di rilevanza identificati sono, a seconda della specifica operazione:

- **Indice di rilevanza del controvalore**:
  il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i Fondi Propri su base consolidata, se redatti.

  Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

  a) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

  b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;

c) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- **Indice di rilevanza dell'attivo**:
il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo consolidato, se redatto, tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato[7]. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

  Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

  Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

  a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

  b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

  Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

  a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

  b) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

5.4. Operazioni con Soggetti Collegati effettuate da società del Gruppo Bancario diverse da banche e intermediari vigilati

Le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati dalle società del Gruppo Bancario diverse da banche e intermediari vigilati devono essere deliberate dalle strutture competenti delle stesse, fatti salvi i casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, previo rilascio del parere preventivo favorevole da parte dei propri Amministratori Indipendenti o, in caso di assenza di Amministratori Indipendenti, del Comitato Parti Correlate della Capogruppo nel rispetto delle Procedure per il compimento delle Operazioni con Soggetti Collegati. Rimangono comunque fermi gli obblighi di informativa e di rendicontazione agli Organi di supervisione strategica e di controllo della Capogruppo.

5.5. Operazioni ex art. 136 T.U.B.

Per le operazioni con soggetti collegati che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U.B. è previsto il medesimo iter pre-deliberativo delle operazioni di minore e maggiore rilevanza, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione o - se delegato - del Comitato Esecutivo.

Al riguardo, la Funzione proponente deve inviare – con congruo anticipo - al Comitato Parti Correlate una completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera; la relativa delibera, oltre ai requisiti formali previsti dall'art. 136 T.U.B., deve fornire adeguata motivazione in merito:

- ✓ all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la banca;

[7] Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

- ✓ alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Al termine dell'esame, il Comitato deve formulare per il competente soggetto o organo deliberante un parere motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere verrà comunicato dalla Segreteria del Comitato alla Funzione proponente.

Le operazioni ex art. 136 T.U.B. saranno oggetto di informativa trimestrale da parte del Comitato Parti Correlate agli organi di supervisione strategica, gestione e controllo.

Le operazioni di importo esiguo rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U.B. restano comunque di competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione o – se delegato – del Comitato Esecutivo.

5.6. Adempimenti riguardanti i prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della Direttiva(UE) 2013/36

L'art. 88 (paragrafo 1, capoversi 4 e 5) della Direttiva 2013/36, come modificata dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), prevede che "*i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta*".

Per componenti dell'organo di gestione si intendendo i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Banca.

Si intendono parti correlate riconducibili ai componenti dell'organo di gestione della Banca:

a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro dell'organo di gestione (stretto familiare);

b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o un suo stretto familiare di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa; o nelle quali tali persone occupano posizioni dirigenziali o è membro dell'organo di gestione.

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti con i soggetti indicati dovranno essere resi disponibili - anche sulla base delle informazioni fornite dai componenti dell'organo di gestione in merito ai soggetti ad essi riconducibili - dalle competenti strutture creditizie per mezzo degli applicativi presenti nel sistema informativo, in modo da poterne fornire Evidenza con tempestività.

Le disposizioni attuative del Regolamento all'interno del Manuale per le Operazioni con Soggetti Collegati potranno stabilire misure di indirizzo e controllo.

6. PROCEDURE PER IL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

6.1. Procedura pre-deliberativa e deliberativa su Operazioni singole

6.1.1. Procedura pre-deliberativa e deliberativa su Operazioni di Minore Rilevanza

Un'operazione posta in essere con un soggetto collegato, anche se di competenza assembleare, deve essere preventivamente sottoposta al parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Parti Correlate, fatti salvi i casi di esenzione ed esclusione precedentemente descritti.

Qualora uno o più membri del Comitato risultino in qualità di parti correlate direttamente o indirettamente coinvolti nell'operazione oggetto di parere, gli stessi sono tenuti a comunicarlo con tempestività al Comitato medesimo e ad astenersi dal partecipare al rilascio del parere; in tal caso, si ricorrerà ai presidi alternativi previsti dal Regolamento del Comitato.

La Funzione proponente, ai sensi di quanto sopra, deve trasmettere – con congruo anticipo, di norma entro cinque giorni non festivi precedenti la prima riunione utile - al Comitato Parti Correlate una completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di parere, prima che l'operazione venga sottoposta a deliberazione dell'organo competente.

L'informativa al Comitato Parti Correlate deve indicare:

- ✓ la controparte;
- ✓ il tipo di operazione;
- ✓ l'oggetto;
- ✓ l'ammontare;
- ✓ le condizioni;
- ✓ la convenienza per la società;
- ✓ l'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti;
- ✓ le motivazioni;
- ✓ gli eventuali rischi per la società.

Il Comitato ha, quindi, il compito di esaminare approfonditamente le informazioni di cui sopra e, nello specifico, la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni applicate all'operazione. In ciò, può farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso Comitato verifica previamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

Inoltre, qualora nella fase pre-deliberativa il Comitato riscontrasse lacune o inadeguatezze, è tenuto a rappresentarle al soggetto o all'organo competente a deliberare.

Al termine dell'esame, il Comitato deve formulare per il competente soggetto o organo deliberante un parere motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

La delibera con cui viene approvata l'operazione, con l'astensione degli Amministratori coinvolti nell'operazione, dovrà contenere:

- ✓ l'indicazione e la motivazione per cui l'operazione è soggetta alle disposizioni di vigilanza in materia di soggetti collegati;
- ✓ l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la società;
- ✓ la ricorrenza di eventuali ulteriori operazioni con soggetti collegati effettuate recentemente con la controparte;
- ✓ eventuali profili di rischio;
- ✓ le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Inoltre, qualora il Comitato Parti Correlate formulasse un parere negativo o condizionato, la delibera dovrà fornire un'analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e contenere un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato. Inoltre, se l'organo deliberante è diverso dal Consiglio di Amministrazione, l'operazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Consiglio stesso.

6.1.2. Procedura pre-deliberativa e deliberativa su Operazioni di Maggiore Rilevanza

Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicano le procedure pre-deliberative e deliberative previste per le Operazioni di Minore Rilevanza con le seguenti particolarità aggiuntive:

- il Comitato Parti Correlate deve essere tempestivamente coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il Parere espresso è allegato al verbale della riunione del Comitato;
- la competenza deliberativa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscano la competenza all'Assemblea dei Soci;
- qualora un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia anche classificata come Operazione di Maggior Rilievo ai sensi della normativa di vigilanza e delle policy interne tempo per tempo vigenti, la Funzione Rischi esprime un parere preventivo sulla coerenza dell'operazione con il RAF (*Risk Appetite Framework*);
- in caso di parere negativo della Funzione Rischi, il Consiglio di Amministrazione può approvare l'operazione proposta, esplicitando adeguatamente i motivi che lo hanno portato all'approvazione della stessa nonostante il parere negativo espresso; gli amministratori coinvolti nell'operazione dovranno astenersi dalla votazione;
- il parere negativo o condizionato a rilievi da parte di un Amministratore Indipendente o del Comitato Parti Correlate comporta che sia richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale della banca o società interessata, a cui va resa congrua informativa, nei tempi e nei contenuti, sull'operazione; il Collegio Sindacale è chiamato in tal caso ad esprimere il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

6.2. Procedura pre-deliberativa e deliberativa su Operazioni cumulate

Qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con uno stesso soggetto collegato, ancorché non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, il valore delle stesse viene cumulato ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza indicate nel paragrafo *Operazioni di Maggiore Rilevanza*.

In tale circostanza, all'operazione che ha determinato il superamento delle soglie di rilevanza si applicano le procedure pre-deliberative e deliberative previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, con esplicito richiamo alle precedenti operazioni omogenee considerate ai fini del cumulo.

6.3. Procedura pre-deliberativa e deliberativa per Operazioni di competenza assembleare

Per le Operazioni con Soggetti Collegati di competenza, per legge o per statuto, dell'Assemblea dei Soci o soggette all'autorizzazione di questa, sia di Minore che di Maggiore Rilevanza, le procedure pre-deliberative e deliberative previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea.

In caso di parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate su Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale.

6.4. Delibere-quadro

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse sulla base di delibere-quadro approvate con le medesime modalità (fase pre-deliberativa e fase deliberativa) previste dal presente Regolamento. In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili (Operazioni di Minore/Maggiore Rilevanza) la banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di delibera, cumulativamente considerate.

Le delibere-quadro devono:

- avere efficacia non superiore ad un anno;
- riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento;
- indicare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che nel periodo di efficacia delle deliberazioni possono essere realizzate in attuazione delle stesse;
- contenere un'adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni e far rilevare la convenienza delle stesse.

Le strutture competenti interessate devono fornire al Consiglio di Amministrazione della società, con periodicità trimestrale, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro.

Le singole operazioni compiute in esecuzione di una delibera-quadro non sono assoggettate alle regole previste per le Operazioni con Soggetti Collegati.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.

6.5. Operazioni d'urgenza

Non sono previste procedure d'urgenza per operazioni da porre in essere con Soggetti Collegati.

7. OPERAZIONI CON PERSONALE PIÙ RILEVANTE

Il Personale più Rilevante è tenuto a segnalare le operazioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un proprio o diverso interesse.

In tali casi le competenze gestionali e deliberative sono demandate ai livelli gerarchici superiori.

Il presidio di tali operazioni è assicurato da regolamenti e/o codici di condotta interni.

8. LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

8.1. Limiti prudenziali

8.1.1. Limiti consolidati

La Banca d'Italia prevede dei limiti alle Attività di Rischio, cioè alle esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

L'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti ai Fondi Propri su base consolidata.

Parti Correlate e relativi soggetti connessi	*Colonna a) Esponenti Aziendali*	*Colonna b) Soggetti che esercitano il controllo o un'influenza notevole*	*Colonna c) Altri soggetti diversi da quelli di cui alla colonna b) tenuti a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. T.U.B. e soggetti in grado di nominare da soli uno o più componenti degli Organi Aziendali*	*Colonna d) Soggetti sottoposti a Controllo o Influenza Notevole*
-	-	*Parti Correlate Non Finanziarie*	*Parti Correlate Non Finanziarie*	*Parti Correlate Non Finanziarie*
Limiti sui Fondi Propri su base consolidata	5%	5%	7,50%	15%
-	-	*Altre Parti Correlate*	*Altre Parti Correlate*	*Altre Parti Correlate*
Limiti sui Fondi Propri su base consolidata	5%	7,50%	10%	20%

8.1.2. Limiti individuali per le banche del Gruppo

Nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna banca del Gruppo può assumere Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata – entro il limite del 20% dell'ammontare dei Fondi Propri su base individuale.

Per il calcolo del limite individuale le singole banche appartenenti al Gruppo considerano le proprie Attività di Rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuato a livello di Gruppo.

8.2. Modalità di calcolo

Le Attività di Rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni[8].

Non sono incluse nelle Attività di Rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par.6, lett. a), b) c) e d) CRR[9].

[8] Cfr. Parte Quattro CRR. In base alla disciplina delle grandi esposizioni, le garanzie personali e reali finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

[9] In particolare: nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui

In caso di pluralità di rapporti tra la banca o il Gruppo e la Parte Correlata, comportanti limiti prudenziali diversi, si applica il limite più stringente.

Sono escluse dai limiti prudenziali le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre.

Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Banca o il gruppo Bancario ha un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'art. 49, par. 1 CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

8.3. Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca (ad es.: la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Capogruppo predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 delle "*Disposizioni di Vigilanza per le banche*" della Banca d'Italia; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

9. REGOLE DI INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE

9.1. Flussi informativi

9.1.1. Flussi verso l'Assemblea dei Soci

Sono portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci le Operazioni di Maggiore Rilevanza sulle quali il Comitato Parti Correlate o gli Amministratori Indipendenti e/o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.

l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.

L'Assemblea della Capogruppo riceve inoltre, con cadenza almeno triennale, le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

9.1.2. Flussi verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

Con periodicità trimestrale, gli organi deliberanti - per il tramite della Funzione preposta alla gestione dei Soggetti Collegati - predispongono un'informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito alle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla banca e da società controllate nel periodo di riferimento, al fine di assicurare un quadro completo dell'insieme delle operazioni effettuate nel periodo e di consentire un adeguato monitoraggio sulle operazioni.

Le Operazioni con Soggetti Collegati, che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U.B., sono oggetto di informativa trimestrale da parte del Comitato Parti Correlate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Le Operazioni con Soggetti Collegati sulle quali il Comitato Parti Correlate oppure - ove previsto – il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi devono essere oggetto di comunicazione al Consiglio di Amministrazione non appena deliberate.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza in relazione alle quali il Comitato Parti Correlate abbia rilasciato parere negativo, costituisce oggetto di comunicazione anche il parere rilasciato dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione riceve un'informativa trimestrale sulle operazioni poste in essere in attuazione di delibere-quadro.

9.1.3. Flussi verso il Comitato Parti Correlate

Il Comitato Parti Correlate, ove chiamato ad esprimere ai sensi del presente Regolamento il proprio preventivo motivato parere al compimento di una operazione con Soggetti Collegati, riceve dalle strutture competenti – per il tramite della Funzione preposta alla gestione dei Soggetti Collegati – informazioni complete e adeguate sull'operazione in esame di norma entro i cinque giorni non festivi precedenti la prima riunione utile. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta e messa a disposizione del Comitato deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato Parti Correlate riceve dalle strutture competenti, per il tramite della Funzione preposta alla gestione dei Soggetti Collegati, un flusso di norma trimestrale, ove previsto di tipo aggregato, sulle operazioni oggetto di esclusione, ivi comprese le Operazioni di Importo Esiguo che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U.B., al fine di poter svolgere un adeguato monitoraggio e suggerire, per le operazioni ordinarie, eventuali interventi correttivi.

9.1.4. Flussi delle banche e delle società del Gruppo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Capogruppo

Al fine di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle Attività di Rischio, la Capogruppo, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento, impartisce disposizioni alle banche e alle società del Gruppo affinché siano trasmessi al Consiglio di Amministrazione della stessa con periodicità almeno annuale adeguati flussi informativi sulle Operazioni con Soggetti Collegati nonché sul plafond determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del Gruppo.

9.2. Segnalazioni di Vigilanza

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale dalle singole banche.

10. CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dal presente Regolamento e perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

A tal fine, è previsto il contributo delle diverse funzioni aziendali, che, nello svolgimento dell'intero processo relativo alle operazioni con Soggetti Collegati, svolgono attività di presidio e di controllo, a diverso titolo e in diverse fasi del medesimo, al fine di garantire la regolarità procedurale e la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione della banca, previo motivato parere del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale, approva e rivede con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, che stabiliscono i rispettivi ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento. Tali politiche vengono successivamente comunicate all'Assemblea dei Soci.

I pareri espressi dal Comitato Parti Correlate e dal Collegio Sindacale in merito alle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, le politiche interne:

- individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse. In tale ambito si considerano, ad esempio, i conflitti di interesse inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria (es. investimenti immobiliari), alle attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti di clientela e di altre controparti; i conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, nonché quelle in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nelle disposizioni attuative dell'articolo 6, comma 1, lett. C-bis e comma 2, lett. B-bis, TUF, della Banca d'Italia e della Consob;
- stabiliscono – nell'ambito della Strategia Rischi di Gruppo - livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo nonché limiti globali e operativi che vengono monitorati al fine di garantire la misurazione e il controllo dell'esposizione del Gruppo alle diverse tipologie di rischio afferenti al proprio perimetro di competenza; la propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

- istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

  In tale contesto:

  - la **Funzione Rischi** cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verificando il rispetto dei limiti assegnati e la coerenza con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
  - la **Funzione Compliance** verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
  - la **Funzione Internal Audit** verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli organi di vertice della banca e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse; se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
  - il **Comitato Parti Correlate** della Capogruppo svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
  - il **Collegio Sindacale**, che potrà avvalersi delle analisi e risultanze delle Funzioni di Controllo Interno, vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel presente Regolamento nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella Relazione Annuale all'Assemblea;
  - la **Segreteria** della Capogruppo e delle altre società del Gruppo mantengono aggiornato, nel continuo, il perimetro dei Soggetti Collegati. Le Segreterie sono Funzioni preposte alla gestione dei Soggetti Collegati;
  - la **Funzione Crediti** con il supporto dei comparti aziendali all'uopo abilitati, provvede al censimento dei soggetti collegati nell'anagrafe operativa, qualora questi non risultino già censiti;
  - la **Funzione incaricata delle segnalazioni di vigilanza** a livello consolidato e individuale assicura il rispetto degli adempimenti in materia;
  - la **Funzione Relazioni Esterne** si occupa della pubblicazione delle procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati, tempo per tempo vigenti, sul sito internet della banca.

Ogni funzione ed unità organizzativa coinvolta nel processo e nella gestione delle proprie attività è tenuta a verificare, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria comportino assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati e, in caso di riscontro positivo, se tale attività rientri nei limiti prudenziali sopra indicati e comunque consentiti sulla base dei livelli di propensione al rischio individuati nella Strategia Rischi di Gruppo.

11. COMITATO PARTI CORRELATE

Per lo svolgimento dei compiti che le Disposizioni della Banca d'Italia assegnano agli Amministratori Indipendenti, viene richiesto alle banche la costituzione di un comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica, stabilendo che detto comitato sia composto da amministratori non esecutivi:

- per la maggioranza indipendenti, nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza;
- esclusivamente indipendenti, nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Al Comitato Parti Correlate spettano, fra gli altri, i seguenti compiti:

- analizzare i contenuti ed esprimere un parere analitico, motivato e vincolante sulla complessiva idoneità del presente Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione nonché sulle successive modifiche allo stesso apportate;
- esprimere - ove previsto - pareri preventivi e motivati sulle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, partecipare alla fase delle trattative e alla fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni, nonché di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Il Comitato Parti Correlate di ciascuna banca del Gruppo è dotato di un proprio Regolamento, che ne disciplina finalità, composizione, compiti, competenze e regole di funzionamento.

12. DISPOSIZIONI FINALI

12.1. Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è stato adottato da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo del 17 marzo 2026 e dev'essere recepito - mediante delibera del Consiglio di Amministrazione - ed applicato, per quanto di rispettiva competenza, dalle altre società appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 17 marzo 2026 e viene divulgato all'interno del Gruppo con apposita circolare e pubblicato sul sito internet aziendale.

Eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali al Regolamento potranno essere apportate su autorizzazione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato (Direttore Generale per il recepimento nelle società controllate), previo visto della Funzione Compliance e parere favorevole del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale.

Per le modalità operative di attuazione del presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dal "Manuale per le Operazioni con Soggetti Collegati".

Il presente Regolamento e le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati vengono riviste con cadenza almeno triennale, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi operativa.

In occasione dell'approvazione delle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, le stesse vengono comunicate all'Assemblea della Capogruppo e tenute a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

12.2 Ambito di applicazione

Sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dal presente documento le società appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, ciascuna per il rispettivo ambito di competenza.

12.3 Norme di comportamento e anticorruzione

In tema di prevenzione alla corruzione, si rammenta l'assoluta necessità di rispettare rigorosamente le seguenti linee guida in materia specifica, sia di legge che aziendali:

- DLgs 231/2001 (MOG, parte generale e parti speciali),
- policy anticorruzione,
- codice etico aziendale,
- codice di comportamento.

12.4. Vigilanza sul rispetto del documento

Sull'osservanza e sul rispetto delle disposizioni del presente documento vigilano il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Capogruppo e delle società controllate.

Al riguardo, i componenti del Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale delle società interessate informano tempestivamente il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente documento di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea dei Soci in ordine all'operatività con parti correlate nell'ambito della relazione annuale.

Allegati

1. **LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI**
2. **METODOLOGIE DI CALCOLO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE "OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

Allegato 1

LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

(LIMITI RIFERITI AI FONDI PROPRI A LIVELLO CONSOLIDATO E INDIVIDUALE)

Limiti/e	*Esponenti aziendali*	*Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole*	*Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti*	*Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole*
Consolidati	-	Parti correlate non finanziarie	Parti correlate non finanziarie	Parti correlate non finanziarie
Consolidati	5%	5%	7,50%	15%
Consolidati	-	Altre parti correlate	Altre parti correlate	Altre parti correlate
Consolidati	5%	7,50%	10%	20%
Individuale	20%	20%	20%	20%

Allegato 2

METODOLOGIE DI CALCOLO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE "OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA"

a. **"Indice di rilevanza del controvalore"**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

   i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
   ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
   iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

   Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (1).

b. **"Indice di rilevanza dell'attivo"**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca (2). I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

   Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

   Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

      i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

      ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

   Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

      i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

      ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

(1) Si precisa che, nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

(2) Nell'attivo devono essere ricomprese le poste fuori bilancio.